



Previsione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi nazisti (approvata dal Senato)

A.C. 792, A.C. 777

Dossier n° 196 - Schede di lettura
 24 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	792	777
Titolo:	Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi	Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Pirovano	On. Manzi
Iter al Senato:	Sì	No
Numero di articoli:	1	2
Date:		
presentazione:		17 gennaio 2023
trasmissione alla Camera:	19 gennaio 2023	
assegnazione:	24 gennaio 2023	7 marzo 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Premessa

Le proposte di legge in esame [AC 777](#), recante "Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello **sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi**" e [AC 792](#), recante "Modifica alla [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi" (**approvata dal Senato**), **pur avendo finalità analoghe e contenuti simili si differiscono nel testo** e, in particolare, **in relazione all'entità dei contributi previsti per i viaggi di istruzione** (8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, per la pdl AC 777 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la pdl AC 792).

Di seguito, sarà quindi illustrato il contenuto della proposta di legge [AC 792](#), il cui testo è già stato approvato, in prima lettura, dal Senato il 18 gennaio 2023 ([AS 347](#)) e, separatamente, il contenuto della analoga pdl [AC 777](#) (anche per mezzo di un testo a fronte).

Iniziative parlamentari in materia

Nella corrente Legislatura, la maggior parte delle iniziative in materia di gite scolastiche ha riguardato i **viaggi della memoria**, soprattutto con riferimento **alla Shoah** e agli eccidi delle foibe.

Si segnalano, in particolare, i seguenti progetti di legge:

- [AS 507](#), recante "Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi", all'esame della 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente;

- [AS 317](#), [AS 533](#), [AS 548](#), approvati dal Senato, in un testo unificato, il 3 ottobre 2023, con il nuovo titolo "*Modifiche alla [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*", **trasmesso alla Camera dei deputati** ed esaminato dalla VII Commissione cultura ([AC 1457](#));
- [AC 905](#), recante "*Introduzione degli articoli 2-bis della [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), e 6-bis della [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), concernenti l'istituzione di fondi per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei campi di concentramento nazisti e nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi*", il cui esame non è ancora iniziato;
- [AS 638](#), recante "*Disposizioni in materia di fruizione dei viaggi di istruzione e di gratuità dei libri di testo*", il cui esame non è ancora iniziato.

Contenuto

La proposta di legge AC 792 (approvata dal Senato)

La proposta di legge [AC 792](#), composta di un solo articolo, prende origine dal **disegno di legge AS 347** recante "*Modifica alla [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi*", **approvato** con modificazioni **dal Senato** il 18 gennaio 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato in sede referente alla XIII Commissione cultura (qui il [relativo dossier](#) predisposto al Senato sul testo iniziale del disegno di legge). Nella scorsa legislatura, un progetto di legge pressochè identico (AS 1684) era stato approvato in prima lettura al Senato il 22 febbraio 2022: trasmesso all'altro ramo del Parlamento (AC 3481) e assegnato alla XIII Commissione cultura, il suo esame non è iniziato prima del termine della legislatura.

Essa, come anticipato, si compone di un solo articolo, composto di un solo comma, che introduce, con una novella, l'art. **2-bis** alla [legge n. 211 del 2000](#), che reca l'"**Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti**".

Si ricorda che la suddetta [legge n. 211 del 2000](#) è attualmente composta di 2 articoli.

L'art. 1 prevede che la Repubblica italiana riconosce il **giorno 27 gennaio**, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "**Giorno della Memoria**", al fine di ricordare la **Shoah (sterminio del popolo ebraico)**, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

L'art. 2 della medesima legge dispone che, in occasione del suddetto "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Ora, l'art. **2-bis** della [legge n. 211 del 2000](#), **introdotto dalla pdl AC 792**, prevede, al **comma 1**, che presso il **Ministero dell'istruzione e del merito** sia istituito un **fondo**, con una dotazione di **2 milioni di euro per ciascuno** degli anni **2023, 2024 e 2025**, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "**viaggi nella memoria**" ai **campi di concentramento nazisti**, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della **Shoah**.

Ai sensi del **comma 2**, all'onere derivante dall'attuazione di quanto sopra, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'[art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014](#), e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della [legge n. 440 del 1997](#) (la cui dotazione iniziale, indicata all'art. 4 della medesima legge 440/1997, pari a 100 miliardi delle vecchie lire per l'anno 1997, a lire 400 miliardi per l'anno 1998 e a **lire 345 miliardi annue** a decorrere dall'anno 1999, è stata più volte rideterminata nel corso degli anni).

A mente del **comma 3**, il **Ministero dell'istruzione e del merito**, con proprio **decreto**, da adottare entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame), definisce le **modalità di utilizzo delle risorse** di cui sopra, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 4**).

La proposta di legge AC 777

La proposta di legge [AC 777](#) è composta di **due articoli**.

L'**articolo 1** disciplina i **viaggi di istruzione nei luoghi della memoria della Shoah**.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di sensibilizzare e coinvolgere i **giovani studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie** di secondo grado, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, anche presenti nel territorio nazionale, che testimoniano storie di deportazione e di sopraffazione collegati alla persecuzione e allo sterminio del popolo ebraico.

Ai sensi del comma 2, per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un **fondo** denominato «**Giovani per la Memoria**», con una dotazione di **8 milioni di euro annui** a decorrere **dall'anno 2023**.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio **decreto**, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, stabilisce i **criteri** e le **modalità** di utilizzo delle risorse di cui sopra, nonché la tipologia delle spese ammissibili (comma 3).

L'**articolo 2** reca la **copertura finanziaria** del provvedimento.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, **agli oneri** derivanti dall'attuazione della proposta di legge in commento, pari a **8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

Testo a fronte

<p style="text-align: center;">A.C. 777 On. Manzi</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi</i></p>	<p style="text-align: center;">A.C. 792 (approvata dal Senato) Sen. Pirovano</p> <p style="text-align: center;"><i>Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Viaggi di istruzione nei luoghi della memoria della Shoah)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p>
<p>1. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, anche presenti nel territorio nazionale, che testimoniano storie di deportazione e di sopraffazione collegati alla persecuzione e allo sterminio del popolo ebraico.</p>	<p>1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo denominato «Giovani per la Memoria», con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.</p>	<p style="text-align: center;">«Art. 2-bis.</p> <p>1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.</p>

	2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 .
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 nonché la tipologia delle spese ammissibili.	3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Art. 2 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».